



DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

IL DIRIGENTE

Prot. n. 0095604

VISTO il D.P.R. del 08/04/1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto direttoriale n.2012/34400/CONC del 27 luglio 2012 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTA la convenzione di concessione n. 4516 per raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 da parte di Ludika Fly s.r.l.;

CONSIDERATO che, con nota pervenuta il 27 giugno 2016, LUDIKA FLY s.r.l. ha manifestato la volontà di proseguire l'attività di raccolta delle scommesse della concessione avente codice n. 4516, successivamente alla data del 30 giugno 2016;

PRESO ATTO che, con nota del 5 agosto 2016, l'Ufficio dei Monopoli per la Calabria ha inoltrato il decreto emesso in data 23 maggio 2016 dalla Questura di Cosenza con il quale sono state revocate n. 2 licenze ex art. 88 TULPS emesse in favore del Sig. Ercole Paolo Fuscaldo in quanto ritenuto persona fittiziamente interposta negli affari dei giochi e delle scommesse per conto di un'organizzazione criminale di tipo 'ndranghetistico';

CONSIDERATO che il signor Ercole Paolo Fuscaldo è il legale rappresentante di Ludika Fly s.r.l. e che, in forza del predetto decreto della Questura di Cosenza, l'Agenzia, con nota del 5 agosto 2016, ha dato avvio al procedimento di decadenza della citata concessione avente codice n. 4516, disponendone l'immediata sospensione del collegamento al totalizzatore nazionale;

PRESO ATTO che LUDIKA FLY s.r.l. ha presentato ricorso avverso il citato decreto del 23 maggio 2016 del Questore di Cosenza innanzi al TAR per la Calabria - Sede di Catanzaro - Sezione Prima, chiedendone la sospensione cautelare dell'efficacia;

TENUTO CONTO che, in esito ad apposita richiesta della società, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di decadenza è stato posticipato a data successiva al 14 settembre 2016, giorno in cui si è tenuta l'udienza in camera di consiglio per la sospensiva del provvedimento della Questura di Cosenza;



TENUTO CONTO che, con ordinanza del 14 settembre 2016, il TAR per la Calabria – Sede di Catanzaro - Sezione Prima, ha respinto l'istanza di sospensione sopra riportata;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale,

1. La decadenza della concessione cod. n. 4516 per la raccolta giochi pubblici di cui all'art. all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rilasciata alla Ludika Fly s.r.l., a far data dal 10 ottobre 2016;
- 2.. l'incameramento delle garanzie prestate a favore dell'Agenzia, ai sensi dell'art.23, comma 5, della convenzione di concessione.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, li 6 ottobre 2016

IL DIRIGENTE

Pietro FERRARA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993*